

Tributi. Per mantenere l'entrata si può incorporare l'Iva cancellata dalla Consulta - Vanno corretti i regolamenti sulle sanzioni

Tia da riscrivere entro il 30 aprile

I comuni devono rideterminare le tariffe e definire la disciplina dei versamenti

A CURA DI
Alessandro Garzon

A sette mesi dal 24 luglio 2009, data della sentenza 238/09 con la quale la Corte costituzionale ha sancito il carattere tributario della Tia, per molti comuni è ancora buio fitto sul da farsi. Ma le scadenze incombono.

Una su tutte, quella del 30 aprile 2010, data entro la quale i comuni dovranno istituire il tributo e, più in generale, integrare i regolamenti delle entrate. Se il termine non verrà rispettato essi si troveranno senza titolo per incassare la quota del tributo corrispondente all'Iva addebitata dal gestore e, più in generale, senza strumenti per introitare i proventi del servizio. Sul tema la sentenza della commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (si veda l'articolo a fianco) costituisce un precedente assai pericoloso. Ad alimentare il clima di incertezza ha concorso il silenzio del legislatore sulla sistemazione del passato. Ancora in questi giorni nessuna delle proposte di emendamento

al Dl milleproroghe è riuscita a superare le verifiche di legittimità (per quel che riguarda, ad esempio, la compatibilità rispetto alla normativa Iva europea).

In primo luogo spetta all'ente locale il compito di rivedere e integrare il regolamento comunale sulle entrate per quel che riguarda, in particolare, il riconoscimento della Tia come tributo e la conseguente disciplina dell'accertamento e della riscossione, oltre che delle sanzioni e del contenzioso. Sulle problematiche dell'accertamento, dei rimborsi, dei versamenti (per i quali non potranno più essere utilizzati gli ordinari strumenti bancari quali Rid e Riba) e delle compensazioni, il regolamento potrà fare utile riferimento alle indicazioni contenute nell'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 296/2006 (la Finanziaria 2007). Allo stesso modo, il regolamento potrà porre rimedio alla mancanza di un quadro sanzionatorio predefinito per legge attingendo alle norme generali fissate

dal Dlgs 472/97 in tema di sanzioni tributarie; nel caso di omesso o tardivo versamento si potrà ricorrere all'articolo 13 del Dlgs 471/97, che prevede le sanzioni del 30 per cento.

Riguardo al contenzioso, infine, la Corte costituzionale ricorda che anche alla Tia (come già alla Tarsu) si applica l'articolo 2, comma 2, del Dlgs 546/92, che fissa la giurisdizione sui canoni per lo smaltimento dei rifiuti urbani in capo alle commissioni tributarie. Entro la stessa data del 30 aprile si dovranno poi approvare le nuove tariffe. Nei confronti dei contribuenti privati l'invarianza del prelievo può essere conseguita attraverso la ricomprensione in tariffa dell'Iva addebitata al comune dall'appaltatore/gestore. Nei confronti dei contribuenti in possesso di partita Iva una simile operazione determina, inevitabilmente, un extra costo pari all'Iva non più detraibile (solo in minima parte compensato dalla deducibilità ai fini Ires/Irpef).

L'istituzione del tributo comporta, con ogni evidenza, la necessità di modificare il bilancio di previsione e il sistema di rilevazioni contabili fino ad oggi utilizzate. Resta evidente, infatti, che il bilancio 2010 deve accogliere, allo stesso tempo, le entrate Tia e le spese (al lordo dell'Iva) addebitate dagli appaltatori. Nei riguardi di comuni che gestiscono direttamente la Tia un problema si pone in relazione alle modalità di riscossione del tributo. In effetti, fino ad oggi è spesso avvenuto che soggetti terzi fossero incaricati dell'incasso dei proventi connessi alla distribuzione degli strumenti (di solito sacchetti) per la raccolta dei rifiuti. In questo contesto i terzi operavano - di norma - in base a un mandato con rappresentanza (e dunque in nome e per conto del comune, in forza della qualifica di agenti contabili). Per la natura tributaria del prelievo lo scenario sembra destinato a cambiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nodi

I problemi da risolvere con il regolamento

Mantenimento dell'entrata

- L'Iva «decaduta» può essere incorporata nella tariffa
- Questo impone rincari ai contribuenti con partita Iva

Integrazione della disciplina dell'accertamento

- Si possono utilizzare le indicazioni della legge 296/2006 (commi 161-168)

Disciplina delle sanzioni

- Devono accogliere sia le entrate sia le uscite legate ai costi del servizio

- È possibile estendere alla Tia le regole generali dettate dal Dlgs 472/1997

- Per le sanzioni in caso di omesso o ritardato versamento è possibile applicare quella del 30% prevista dal Dlgs 471/1997

